



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Ufficio Risorse Materiali

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Affidamento in concessione della gestione del servizio BAR all'interno degli immobili di proprietà del Fondo Immobili Pubblici (FIP), sedi di vari enti pubblici, in L'Aquila via F.F. Guelfi e Teramo Largo Madonna delle Grazie.

Iniziativa CONSIP "ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO – Gestione Bar".

RDO N. 1993645

Lotto 1 – CIG [7616635609]

Lotto 2 – CIG [7616640A28]

INDICE

Art. 1 -	Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 2 -	Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell'Esecuzione.....	3
Art. 3 -	Caratteristiche del servizio.....	3
Art. 4 -	Importo della concessione.....	4
Art. 5 -	Stipula dei contratti e loro durata.....	4
Art. 6 -	Modalità di esecuzione del servizio.....	6
Art. 7 -	Sicurezza sul lavoro, rischi da interferenze e prevenzione infortuni.....	6
Art. 8 -	Responsabile del servizio.....	7
Art. 9 -	Responsabilità dell'Aggiudicataria, coperture assicurative.....	7
Art. 10 -	Oneri dell'aggiudicataria, osservanza di norme previdenziali ed assistenziali.....	8
Art. 11 -	Dichiarazioni, garanzie e manleve.....	9
Art. 12 -	Segreto d'ufficio.....	10
Art. 13 -	Penali, recesso, esecuzione in danno.....	10
Art. 14 -	Risarcimento danni.....	11
Art. 15 -	Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione.....	12
Art. 16 -	Foro competente.....	12
Art. 17 -	Oneri fiscali e spese contrattuali.....	12
Art. 18 -	Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 19 -	Indicazioni finali.....	13

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento.

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione di due BAR e la conduzione in locazione dei relativi locali. I locali sono ubicati all'interno di due immobili, di proprietà del Fondo Immobili Pubblici (FIP), sedi di vari uffici della Pubblica Amministrazione, situati a L'Aquila e Teramo. I servizi da svolgere in concessione sono ulteriormente descritti nel Capitolato Tecnico e nella documentazione allegata che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO.

L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel disciplinare, nel capitolato tecnico e nella propria offerta, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all'esecuzione dei servizi principali.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto di concessione che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione CONSIP "ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO – Gestione Bar", alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

La presente concessione è divisa in 2 lotti. I concorrenti possono partecipare e presentare un'offerta per uno o entrambi i lotti.

Art. 2 - Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell'Esecuzione.

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 0862648282, fax 0650763063, e-mail dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è l'Ing. Guido D'Isidoro, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

I Direttori dell'esecuzione del contratto sono i Direttori Provinciali di L'Aquila e Teramo.

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

La concessione ha ad oggetto la gestione di due Bar e la conduzione in locazione dei relativi locali.

La concessione del servizio e l'uso dei locali da parte della ditta aggiudicataria dovranno essere disciplinati con contratti separati:

1. contratti per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione BAR da sottoscrivere telematicamente con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila;
2. contratti di sublocazione dei locali asserviti a BAR da stipulare direttamente con l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale dell'Abruzzo e Molise – Pescara

La concessione sarà divisa nei seguenti n. 2 lotti:

- **Lotto I** : Gestione del servizio bar nell'immobile sede di enti pubblici in L'Aquila;
- **Lotto II**: Gestione del servizio bar nell'immobile sede di enti pubblici in Teramo.

Le ditte interessate potranno partecipare a entrambi i lotti o ad uno solo.

Le caratteristiche dei servizi devono rispettare i requisiti minimi di riferimento e le disposizioni previsti nel presente documento, nella restante documentazione di gara e nel Bando di Abilitazione presente sul MEPA per l'iniziativa CONSIP "ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO – Gestione Bar".

Art. 4 - Importo della concessione.

L'importo presunto della concessione, valevole per un periodo stimato in circa quattro anni, calcolato in base ad un numero presunto medio di utenti, un consumo pro capite stimato e un'apertura prevista di 225 giorni/anno, è di € 405.000,00, IVA esclusa, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico per i 2 lotti i valori presunti sono stati stimati come di seguito indicati:

Lotto 1 – Bar in L'Aquila via F.F. Guelfi. L'immobile ospita circa 250 dipendenti e il locale Bar è ubicato al piano seminterrato. Il valore presunto della concessione è di € 180.000,00, esclusa l'IVA.

Lotto 2 – Bar in Teramo Largo Madonna delle Grazie. L'immobile ospita circa 300 dipendenti e il locale Bar è ubicato al piano seminterrato. Il valore presunto della concessione è di € 225.000,00, esclusa l'IVA.

Tali importi sono puramente indicativi e l'aggiudicataria non potrà avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto l'importo sopraindicato.

Art. 5 - Stipula dei contratti e loro durata

Per ogni singolo lotto saranno stipulati due contratti: uno per l'affidamento in concessione del servizio di gestione Bar da sottoscrivere tramite MEPA con l'Agenzia delle Entrate e uno per la sublocazione dei locali da occupare da stipulare con l'Agenzia del Demanio, concordandone in anticipo modalità e tempi.

Tutti i contratti avranno inizio a partire dalla loro data di stipula e scadranno improrogabilmente senza possibilità di rinnovo **il 22 dicembre 2022**, data di scadenza dei contratti locativi con il FIP, proprietario degli immobili.

5.1 Contratti di concessione dei servizi di gestione dei Bar

I contratti di concessione dei servizi, uno per ogni lotto, saranno stipulati dall'Agenzia delle Entrate con l'Aggiudicataria telematicamente tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel portale Consip.

L'Agenzia delle Entrate, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto di concessione dei servizi, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che gli stessi non siano stati svolti in maniera soddisfacente.

Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, la concessione con semplice comunicazione scritta, da inviarsi anche via e-mail.

Il contratto di concessione, inoltre, sarà risolto in anticipo anche nel caso di rilascio anticipato degli immobili rispetto alla scadenza contrattuale prevista per il 22 dicembre 2022.

5.2 Contratti di sublocazione dei locali

I contratti di sublocazione dei locali, uno per ogni sede, saranno stipulati dall’Agenzia del Demanio di Pescara con l’Aggiudicataria presso la sede dell’Agenzia in concomitanza con la stipula del contratto di concessione dei servizi ovvero con le modalità e i tempi da concordare preliminarmente.

L’Aggiudicataria dovrà corrispondere i seguenti canoni annuali di sublocazione dei locali adibiti a Bar:

Lotto 1 – Bar L’Aquila: € 21.396,00/anno, IVA esclusa;

Lotto 2 – Bar Teramo: € 7.873,44/anno, IVA esclusa.

Tali canoni determinati direttamente dalla medesima Agenzia del Demanio sono oggetto di rivalutazione annuale ISTAT.

I canoni dovranno essere corrisposti mensilmente all’Agenzia del Demanio tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato in sede di contratto ovvero con le modalità e i tempi da definire in fase di stipula del contratto.

L’Agenzia del Demanio metterà a disposizione, previo pagamento del canone di sublocazione mensile, i soli locali destinati ai punti Bar.

La fornitura, l’installazione e la messa in funzione di tutte le attrezzature, apparecchiature ed arredi, necessari all’espletamento del servizio Bar, sono a totale carico dell’Aggiudicataria.

Sono, inoltre, a carico dell’Aggiudicataria tutte le spese relative ai locali condotti in locazione e tutte le spese condominiali per la propria quota parte (utenze, manutenzione impianti, pulizie, vigilanza, etc.).

Sono a carico dell’Aggiudicataria le spese eventuali per l’allacciamento, voltura e la gestione delle utenze, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ove non fosse possibile procedere con la voltura o attivazione delle utenze, sulla base degli spazi assegnati all’Aggiudicataria per la concessione del servizio saranno calcolati i rimborsi “forfettari” annuali dovuti all’Agenzia per le spese sostenute dalla medesima per i consumi concernenti l’energia elettrica (luce, forza motrice), il gas e l’acqua, per i costi del servizio di riscaldamento e condizionamento, per l’usura degli impianti e la manutenzione degli stessi, nonché per la tassa sui rifiuti.

L’Aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento dell’attività oggetto di concessione, inclusa l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente.

E’ vietata la concessione a terzi da parte dell’Aggiudicataria dell’uso anche saltuario dei locali oggetto della concessione.

La sublocazione dei locali dovrà intendersi risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., anche prima della scadenza, qualora l’Aggiudicataria:

- ceda il godimento del bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo e senza il preventivo assenso da parte dell’Agenzia del Demanio;
- ceda il contratto a terzi;
- muti la destinazione del bene senza il preventivo assenso da parte dell’Agenzia del Demanio o, comunque, ne faccia un uso irregolare e/o diverso da quello pattuito.

È data facoltà a ciascuna delle parti di recedere in qualunque momento dalla sublocazione prima della scadenza prevista nel contratto, dandone preavviso all’altra almeno 6 (sei) mesi prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede la data di spedizione del timbro postale.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

Il dettaglio delle attività e la loro esecuzione sono descritti nel capitolato tecnico.

Le caratteristiche dei servizi dovranno rispettare i requisiti minimi di riferimento e le disposizioni che saranno indicati nella documentazione di gara e nel Bando di Abilitazione presente sul MEPA per l’iniziativa CONSIP “ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO – Gestione Bar”.

Art. 7 - Sicurezza sul lavoro, rischi da interferenze e prevenzione infortuni

La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento escludono l’ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti. Il personale dell’Aggiudicataria prende in consegna spazi ed attrezzature individuate nelle planimetrie agli atti dell’Agenzia del Demanio e messe a disposizione tra gli atti di gara secondo le modalità previste nel presente atto e nel disciplinare di gara, ed effettua in quegli spazi la propria attività in autonomia senza interferenze con personale esterno alla propria attività.

Per le aree accessibili alla ditta Aggiudicataria, non è esclusa la presenza di personale dipendente degli enti pubblici e/o dell’utenza, per l’utilizzo di tali aree dovrà essere redatto un verbale di coordinamento, a cura dei RSPP dell’Aggiudicataria e degli enti pubblici presenti nei due immobili al fine di individuare eventuali misure di sicurezza. In ogni caso l’Aggiudicataria dovrà attenersi a quanto verrà concordato, alla presenza del proprio RSPP e dei RSPP delle Amministrazioni, nell’ambito della cooperazione e del coordinamento fra aziende, con particolare riferimento a quanto attiene alle misure per la corretta gestione dell’emergenza. Al riguardo, l’Agenzia si farà carico di fornire al gestore il Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’edificio e il Piano di Primo Soccorso: l’impresa è tenuta ad applicare quanto previsto nei suddetti Piano, ad attenersi alle disposizioni impartite ed a comunicare all’Agenzia eventuali motivi che non rendessero applicabili le misure di prevenzione dei rischi e di emergenza.

La gestione dell’emergenza negli spazi consegnati è invece a completo carico del gestore.

Resta quindi onere dell’Aggiudicataria elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. Tali oneri, la cui quantificazione rientra nella responsabilità esclusiva dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella formulazione dell’offerta economica e non rappresentano per l’Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

L'Aggiudicataria, pertanto, dovrà osservare le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. nonché le disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora accerti che l'Aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 8 - Responsabile del servizio

L'Aggiudicataria dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

L'Aggiudicataria dovrà, altresì, comunicare, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

Art. 9 - Responsabilità dell'Aggiudicataria, coperture assicurative

L'aggiudicataria si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo dell'Aggiudicataria, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti delle Amministrazioni o a terzi.

L'aggiudicatario provvederà all'esecuzione del servizio con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento; egli non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto.

Il fornitore è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, ed inosservanza di prescrizioni di leggi, regolamenti, norme contrattuali, o direttive impartite dall'Agenzia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni, sia al proprio personale ed a quello dell'Agenzia od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o dell'Agenzia o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l'Agenzia ed il suo personale.

Qualora per cause di disservizio dovute all'aggiudicataria, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la medesima è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Agenzia, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento.

Inoltre, in caso di risoluzione del contratto l'aggiudicataria è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose di proprietà delle Amministrazioni ovvero di terzi.

L'Aggiudicataria dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alle Amministrazioni ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia.

Ferma restando la responsabilità dell'Aggiudicataria per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi affidati in concessione, la stessa deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire all'Agenzia in copia originale, per ogni lotto, prima della stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimali distinti non inferiore ad Euro 1.500.000,00.= (Euro unmilione cinquecentomila/00), per sinistro, a copertura di qualsiasi danno provocato alle Amministrazioni o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine. L'Aggiudicataria dovrà informare obbligatoriamente ed immediatamente l'Agenzia nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La durata della copertura assicurativa dovrà essere pari a quella dell'espletamento del servizio.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera il gestore dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.

La Stazione appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Art. 10 - Oneri dell'aggiudicataria, osservanza di norme previdenziali ed assistenziali

Sono a carico della ditta aggiudicataria:

- tutti i materiali, gli arredi, le attrezzature, le macchine, le apparecchiature, gli strumenti operativi e le prestazioni necessari per fornire il servizio completo di ogni onere e magistero;
- tutti gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico e ai contributi previsti dai C.C.N.L. e Integrativi e dalle leggi vigenti in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie.

L'Aggiudicataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata

direttamente all'interno dei locali delle Amministrazioni, manlevando queste ultime da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in materia di lavoro e in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, esonerando di conseguenza l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicataria per tutta la durata del servizio anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicataria di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Aggiudicataria esonera, pertanto, l'Agenzia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente concessione e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

In ipotesi di subentro ad un precedente diverso affidatario, l'Aggiudicataria è tenuta, qualora previsto, al rispetto delle prescrizioni contenute nei vigenti CCNL relativamente alla tutela dei livelli occupazionali del personale appartenente alla ditta cessante.

L'aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l'Agenzia potrà pretendere la sospensione del servizio fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'Aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Agenzia, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accorgimenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra Autorità Pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Aggiudicataria osservi le prescrizioni suddette.

Art. 11 - Dichiarazioni, garanzie e manleve

L'aggiudicataria si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori dell'aggiudicataria impiegati per l'espletamento della fornitura.

L'aggiudicataria sarà responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con l'affidamento della presente concessione, e si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Agenzia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in

dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - Segreto d'ufficio

L'aggiudicataria prende atto di quanto stabilito dall'art. 5, III° comma della legge 19.7.1977 n. 412.

Conseguentemente si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborano alle prestazioni oggetto del presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed ad adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare il rispetto delle norme su indicate.

Art. 13 - Penali, recesso, esecuzione in danno.

La mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni comporterà l'applicazione, nei confronti del fornitore, delle penali come dettagliate nel corrispondente articolo del Capitolato Tecnico.

Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta.

Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'aggiudicataria abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta, anche qualora l'inadempimento dipendesse di fatto da terzi.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo con la garanzia definitiva.

Nell'ipotesi in cui la mancata prestazione si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto di concessione potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta tramite PEC e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali da ritardo non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto di concessione mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1457 codice civile, nei seguenti casi:

- nel caso l'ammontare delle penali applicate dall'Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, nel corso della vigenza contrattuale;
- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti il servizio;
- giusta causa;

- reiterate inadempienze, anche se non gravi ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
- venire meno dei requisiti e delle autorizzazioni/licenze richieste per l'esercizio del servizio.
- frode o negligenza nell'esecuzione dell'attività;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività senza giustificato motivo;
- perdita dei requisiti per l'esecuzione di quanto richiesto, come l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Art. 14 - Risarcimento danni

Per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta, opportunamente avvisata, non adempia, l'Agenzia potrà avvalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata dal gestore con le medesime modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 15 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 16 - Foro competente

La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di L'Aquila.

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s. m.i.

All'aggiudicazione l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione delle marche da bollo che verranno applicate sul contratto (successivamente dovrà essere

trasmessa anche la scansione del contratto con le medesime marche da bollo regolarmente applicate ed annullate).

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto di locazione implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati anagrafici, fiscali, economici e giudiziari dei titolari e referenti della ditta aggiudicataria.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Indicazioni finali

L'Agenzia non procederà all'aggiudicazione se interverranno cause straordinarie e imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Le proposte che perverranno non saranno impegnative per l'Agenzia, la quale si riserva di revocare la presente RdO in qualsiasi momento.

Nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione dell'offerta. L'Agenzia si riserva, ai sensi dell'art.95 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il diritto di non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti.

L'Agenzia potrà procedere alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Considerato l'importo a base di gara, gli offerenti sono tenuti al pagamento del contributo alla Autorità Nazionale per l'Anti Corruzione pari a € 20,00 per ogni singolo lotto.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla normativa vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di Abilitazione Consip.

I dati personali saranno trattati in conformità della normativa vigente e secondo quanto indicato nel precedente articolo. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.

Il Responsabile del procedimento
Guido D'Isidoro
(firmato digitalmente)